



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle  
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div71@tutela.lavoro.gov.it](mailto:Div71@tutela.lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**


Il giorno 21 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **SCALA SPA**, ai fini della proroga del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- Per la SOCIETA', Antonio Stella, in qualità di consulente del lavoro, munito di delega che rimane agli atti del Ministero;
- Per la FISASCAT CISL Naz. le, Alfredo Magnifico;
- Per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

La FILCAMS CGIL Naz.le e Le REGIONI LOMBARDIA e VENETO, nonché la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, benché formalmente convocate, risultano assenti.

**PREMESSO CHE**

- 
- la Società ha già fruito del trattamento di Cig in deroga per gli anni 2009 e 2010 e sino al 30.06.11;
  - con comunicazione trasmessa in data 13 giugno 2011 (Prot. n. 15/VII/0013992/MA003.A001 del 20.06.11) l'Azienda ha presentato istanza ai fini della proroga del trattamento di CIG in deroga; pertanto, questo Ministero ha convocato formalmente con nota del 15.07.11 (Prot. n. 15/VII/0016480/MA003.A001) le Parti interessate alla procedura alla riunione odierna.

**CONSIDERATA**

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.



## VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11. che "le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"

## CONSIDERATO




il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

### **TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.**

1. Le Parti concordano sulla necessità di prorogare il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, sussistendo possibilità di ripresa dell'attività, a fronte del registrarsi di un costante anche se lieve miglioramento del mercato di riferimento rispetto agli andamenti maggiormente negativi degli anni precedenti. La Società dichiara, a tal proposito, di aver già posto in essere misure volte alla razionalizzazione della propria struttura organizzativa, nonché alla riduzione dei costi di gestione, che hanno portato ad un lieve aumento di fatturato. Pertanto, nell'ambito di tale complessivo Piano di ripresa, L'Azienda dichiara che il ricorso alla Cig costituisce solo uno degli strumenti attraverso i quali poter traguardare nel corso del 2011 il risanamento del bilancio ed il rientro dei lavoratori posti in Cig.
2. La Società, pertanto, presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione, istanza ai fini della proroga del trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), a decorrere dal 01.07.11 e sino al 31.12.11, con riguardo ad un numero massimo di **38 lavoratori**, su un organico complessivo di n. 43 unità, ad esclusione dei profili professionali infungibili, come di seguito meglio specificato:
  - Torri di Quartesolo (VI), 30 lavoratori, di cui n. 6 con contratto part-time (n. 4 al 75% e n. 2 al 50%)
  - S. Giorgio di Mantova (MN), 6 lavoratori;
  - Trento (TN), 2 lavoratori.
3. Le Parti convengono di fare ricorso alla CIG con riduzione oraria massima del 40%, da riproporzionarsi per i rapporti di lavoro part-time, con applicazione del criterio della rotazione, avuto riguardo alla fungibilità delle mansioni svolte. In ogni caso le modalità di ricorso alla Cig dovranno essere compatibili con le esigenze formative regionali.
4. Le Parti concordano che la 13<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup> mensilità, nonché le ferie e i permessi saranno corrisposti per l'intero ammontare.
5. La Società anticiperà alle normali scadenze di paga il trattamento di integrazione salariale che, trattandosi di proroga, sarà ridotto nella misura prevista dalla legge.
6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

7. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
8. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
9. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

SCALA SPA  
  
FISASCAT C/ISI  
  
UILTUCUS UIL  


ITALIA LAVORO  


IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

